

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1091

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE NOTARIS, GALLO, TAPPARO,
BALDELLI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DI
MAIO, FALQUI, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO,
PIERONI, ROCCHI e RONCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1994

Norme a favore della regionalizzazione del servizio di leva
ed aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai
cittadini in servizio di leva

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è una nazione ben strana, dove le leggi vengono scritte per poi essere abilmente aggirate.

Già la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, stabilisce, al comma 4 dell'articolo 1, che l'Amministrazione della difesa deve agevolare la regionalizzazione del servizio di leva.

Ma come è stata intesa la regionalizzazione delle Forze armate: come un passo importante per la costruzione di un effettivo federalismo, per ciò che riguarda la prestazione del servizio di leva?

Nella relazione sullo stato del personale di leva e in ferma prolungata (anno 1992) si afferma che «vengono considerati regionalizzati i giovani che assolvono gli obblighi di leva in sedi a non più di 350 chilometri da quella di residenza».

Balza subito all'attenzione come i 350 chilometri travalichino in ogni parte d'Italia i confini regionali; ed allora, per quale ragione è stata definita tale distanza, in apparenza arbitraria?

La spiegazione la troviamo nell'articolo 24 della legge n. 958 del 1986 dove si stabilisce che i giorni di licenza breve concessi ai militari di leva aumentano quando la distanza tra luogo di residenza e sede di servizio è superiore ai 300 chilometri, come ugualmente aumentano in funzione della distanza le facilitazioni di viaggio.

Siamo quindi di fronte ad una legge il cui spirito è stato sostanzialmente mutato dall'Amministrazione che la doveva applicare.

Invece di privilegiare la regionalizzazione, comprimendo tale scelta solo a causa di impellenti ragioni operative e di servizio, si è fatta diventare la regionalizzazione stessa una variabile dipendente di questioni quali i rimborsi di viaggio da elargire ai giovani di leva o alla indisponibilità dei militari di

leva dipendente da un maggior numero di giorni di licenza che devono essere concessi in caso di grande distanza da casa.

Onorevoli colleghi, non è sufficiente, a questo punto, riaffermare solennemente la scelta della regionalizzazione del servizio di leva: questo nelle leggi dello Stato è già contenuto!

Occorre, invece, approvare strumenti legislativi che rendano sconveniente ed irrazionale per l'Amministrazione della difesa continuare ad utilizzare la distanza di oltre 300 chilometri tra luogo di residenza e luogo di servizio come balzana definizione di regionalizzazione.

È quello che proponiamo con il presente disegno di legge, che modifica profondamente l'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. In esso si stabilisce, infatti, che nel caso in cui la distanza tra residenza e luogo di svolgimento del servizio superi i 100 chilometri i giorni di licenza breve aumentano da 20 a 40.

Sempre per tale caso si stabilisce che tutti i viaggi necessari per usufruire di tale licenza presso il proprio domicilio sono coperti dall'Amministrazione della difesa e che il giovane di leva può scegliere tra usufruire di un biglietto comprensivo di *supplemento rapido e prenotazione o del rimborso in denaro* qualora utilizzi altri mezzi di trasporto.

Vengono inoltre aumentati i giorni di malattia, ricovero e convalescenza, non imputabili a cause di servizio, che sono computabili ai fini dell'assolvimento del servizio di leva, in modo da rendere più agganciata alla realtà tale concessione ed evitare ai giovani di leva defatiganti richieste all'Amministrazione militare.

Con l'approvazione di questo disegno di legge l'Amministrazione della difesa avrà adeguati incentivi per promuovere l'effetti-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

va regionalizzazione del servizio di leva. Solo impellenti necessità di servizio renderanno infatti conveniente dislocare il giovane di leva fuori dalla propria regione di residenza, ma il maggior numero di giorni di licenza garantirà un adeguato e continuo contatto con la propria comunità locale.

La mancata regionalizzazione non è, comunque, il solo problema che affligge i giovani in servizio di leva.

Ogni giovane in servizio di leva sa quanto sia insufficiente la paga netta attualmente erogata.

Ogni famiglia italiana con un figlio che ha svolto o svolge il servizio di leva sa bene

quante volte ha dovuto integrare la paga del giovane militare con somme occorrenti per le necessità giornaliere.

Il Ministero della difesa chiede un bilancio sempre più cospicuo per le spese relative agli armamenti, ma non è sensibile per quanto attiene al problema economico dei militari.

La nostra proposta, relativa ai militari di leva, va in tale direzione.

L'aumento della paga è quindi un atto dovuto verso quei giovani che lasciano attività lavorative e di studio, affetti ed amicizie per adempiere all'obbligo costituzionale del servizio di leva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

«1. Ai militari di leva si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, devono inoltre essere concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine settimana o con le festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore.

3. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 100 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre 90 minuti, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a quaranta giorni.

4. Ai militari di leva che si recano in licenza breve compete il rimborso delle intere spese di viaggio, comprensive di supplemento rapido e prenotazione, o della somma equivalente qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio più di 100 chilometri.

5. Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio - comprensive, qualora sia prescelto il trasporto ferroviario, di supplemento rapido e prenotazione - dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma equivalente se la licenza è fruita in località diversa. Uguale rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente.

6. Le norme di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi trenta giorni complessivi.

8. Analogamente non è computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi sessanta giorni complessivi.

9. I limiti di trenta e sessanta giorni di cui ai commi 7 e 8 possono esser aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente autorità sanitaria militare a domanda degli interessati.

10. Non è altresì computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai militari di leva candidati ad elezioni politiche e amministrative.

11. Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare le convenzioni per l'applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo.

Art. 2.

1. Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge.

2. Le misure delle paghe previste nella predetta tabella spettano dal 1° gennaio 1994.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 390 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 130 miliardi, mediante corrispondente riduzione dei capitoli 4011, 4031 e 4051 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari 1996-1997.

TABELLA

PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI GRADUATI E MILITARI
DI TRUPPA IN SERVIZIO DI LEVA, TRATTENUTI O RICHIAMATI

Soldato, comune di 2 ^a classe, aviere	L.	10.000
Caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	»	11.000
Caporal maggiore, sottocapo, 1 ^o aviere	»	12.000